



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI – DIVISIONE III

***Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti
d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad
operatori di rete – DAB +***

Linee Guida

I – Premessa

1. L'adozione della Delibera n. 286/22/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "AGCOM"), adottata in attuazione dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 208/2021 (di seguito, "TUSMA"), ha approvato il "*Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF – III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+(PNAF-DAB)*" (di seguito, "PNAF-DAB"), così realizzando il presupposto necessario perché il Ministero potesse procedere al rilascio dei diritti d'uso sulle reti pianificate da AGCOM.
2. Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "Ministero"), contiene le linee guida relative ai criteri e alle modalità che verranno adottati per procedere all'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, secondo la disciplina stabilita dall'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS (di seguito, il "Regolamento")¹ previsioni, queste, applicate alla luce della pianificazione per i bacini d'utenza locale definita da AGCOM, e conformemente alle previsioni del TUSMA e del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. (di seguito, "Codice delle comunicazioni elettroniche").
3. L'obiettivo della pubblicazione delle linee guida è quello di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati.
4. Il rilascio dei diritti d'uso sulle singole reti avverrà all'esito dell'espletamento delle procedure, la cui disciplina è delineata *infra* nella sezione II "*Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso*".
5. I diritti d'uso avranno durata massima di 20 anni.
6. Come chiarito dalla stessa AGCOM, il PNAF-DAB, per sua stessa natura, non può considerarsi una pianificazione di carattere definitivo e immutabile dipendendo, la stessa, dalle risorse radioelettriche messe a disposizione dell'Italia sulla base del quadro di coordinamento internazionale. La diretta conseguenza di tale assunto è che "*Ogni eventuale mutamento del suddetto quadro, dovuto alla sottoscrizione di nuovi accordi o alla modifica di quelli vigenti, si deve necessariamente riflettere sulla pianificazione nazionale e sulle relative assegnazioni, che in tal modo ne restano sempre condizionate.*"². Ne consegue che, come sottolineato dalla stessa AGCOM, di tale presupposto il Ministero deve tener conto, per la regolamentazione dei relativi diritti d'uso, prevedendo espressamente che una eventuale modifica, che agisca sul piano di coordinamento internazionale, possa avere specifiche ricadute sulla regolamentazione del diritto d'uso rilasciato.
7. Per ciò che concerne la pianificazione in ambito locale, il PNAF-DAB ha definito 21 bacini d'utenza in cui è stata prevista la presenza, per uno stesso bacino, di reti a livelli di scomponibilità differenziati, in funzione del quadro di coordinamento e del tipo di copertura dei programmi da diffondere. In particolare, per l'ambito locale, sono state previste:

¹ Per «operatore di rete» si intende "il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda e dei relativi sistemi di collegamento e contribuzione, moltiplicazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica digitale e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici numerici, di programmi dati e servizi agli utenti." (art. 1, comma 1, lett. n), Allegato A alla Delibera n. 664/09/CONS contenente il "*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*".

² Cfr. PNAF-DAB pp. 10-11.

- n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 27 decomponibili su base sub-regionale;
- n. 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o provinciale.

8. Nel PNAF-DAB le reti sono state pianificate prevedendo:

- *“un primo strato layer di bacini regionali in gran parte non decomponibili (in quanto in configurazione 1-SFN) destinati alla diffusione di programmi radiofonici esclusivamente regionali;*
- *un secondo layer di bacini ugualmente regionali ma in gran parte decomponibili in sub-bacini (configurazione k-SFN) e quindi con possibilità di diffondere sia programmi radiofonici regionali sia programmi differenziati su base sub-regionale o provinciale;*
- *un terzo layer regionale, non presente in alcune regioni sud-adriatiche per l'indisponibilità di risorse internazionalmente riconosciute, con caratteristiche analoghe al secondo layer, oltre a un quarto layer regionale nel solo bacino n. 19 (Sicilia);*
- *ulteriori bacini, infine, a estensione pluri-provinciale o provinciale per la diffusione di programmi radiofonici esclusivamente pluri-provinciali o provinciali.”.*

9. Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Regolamento, vista la perdurante vigenza della regolamentazione dettata da AGCOM per la fase di avvio dei mercati, i diritti d'uso saranno rilasciati esclusivamente a società consortili in possesso dei requisiti delineati nella sezione III “Soggetti ammessi alla procedura”, che segue.

II – Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso

10. La procedura di assegnazione dei diritti d'uso, per ciascun bacino di utenza locale, si compone di due fasi: A) manifestazione di interesse, con eventuale assegnazione diretta del diritto d'uso; B) procedura di selezione comparativa sulla base dei criteri previsti dall'art. 12 ter del Regolamento.

11. La fase A) prevede l'assegnazione diretta del diritto d'uso di una determinata rete nel caso in cui vi sia una sola società consortile interessata all'aggiudicazione. Al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'assegnazione diretta dei diritti d'uso le società consortili dovranno esprimere una manifestazione di interesse, le cui modalità verranno esplicitate con avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministero, indicando per quale bacino d'utenza e per quale rete esprimono la loro preferenza.

12. La società consortile che intenda partecipare alla procedura di manifestazione di interesse dovrà dichiarare: **i.)** il bacino d'utenza; **ii.)** la rete – o le reti - oggetto di interesse; **iii.)** le emittenti, partecipanti alla società consortile, che opereranno sulla singola rete. **iv.)** sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 12, comma 6 del Regolamento, resa ai sensi del DPR 445/2000.

In coerenza con l'art. 12, comma 6, ultimo periodo, della Delibera AGCOM 664/09/CONS, ciascuna emittente può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d'utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile. Inoltre, ciascuna emittente, sia all'atto della manifestazione di interesse che nella eventuale fase di selezione comparativa, potrà essere

indicata, dalla società consortile, come potenzialmente operante solamente su una rete pianificata per il relativo bacino d'utenza locale.

13. L'elenco delle manifestazioni d'interesse pervenute per ogni singola rete sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero. La procedura di manifestazione di interesse cristallizzerà il novero dei potenziali soggetti che concorreranno per la singola rete del relativo bacino d'utenza.

14. Qualora, in un determinato bacino d'utenza, il numero delle società consortili concorrenti risultasse inferiore o pari al numero delle reti previste dal PNAF-DAB e, contemporaneamente, più di una società consortile fosse interessata a concorrere per la medesima rete del relativo bacino d'utenza locale, il Ministero procederà a convocare, con modalità che verranno successivamente esplicitate, le società concorrenti al fine di verificare la possibilità del raggiungimento, entro 10 giorni, di un accordo in relazione alla scelta della rete. Nel caso in cui l'accordo non venisse raggiunto, per l'assegnazione del diritto d'uso si procederà con la fase B), ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 6bis del Regolamento.

15. La mancata partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse, o la rinuncia alla stessa, precluderà alla società consortile di concorrere per la (successiva ed eventuale) fase di selezione comparativa.

16. Nella (eventuale) fase B) di selezione comparativa (vedi sezione IV Selezione comparativa - Criteri di valutazione), ognuno dei soggetti concorrenti dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, pari ad una percentuale del 5% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete (cfr. Tabella 2 nella sezione V "Modalità e criteri di formazione delle graduatorie"). Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società non ammesse alla gara.

17. I diritti d'uso rilasciati ad esito delle procedure sopra descritte diverranno operativi, in ciascuno dei bacini d'utenza locale, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF-DAB che sarà definito dal Ministero, come previsto dalla Delibera AGCOM.

| |
|---|
| 1) Esprimere osservazioni in relazione alla struttura della procedura, con particolare riferimento a: i) manifestazione di interesse; ii) deposito cauzionale. |
|---|

III – Soggetti ammessi alla procedura

18. Ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento possono presentare domanda di partecipazione, per l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in ambito locale³, le *“società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l'attività di*

³ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q) del Regolamento, per "ambito locale" si intende: "l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;". La previsione citata è stata modificata per effetto dell'art. 3 comma 1, lett. cc) del TUSMA che disciplina l'ambito locale radiofonico definendo lo stesso come "l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;".

*radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'art. 3, comma 14". Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento, l'attività di operatore di rete "è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del Codice."*⁴. In coerenza con l'art. 12, comma 6, ultimo periodo, della Delibera AGCOM 664/09/CONS, ciascuna emittente può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d'utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile. Inoltre, ciascuna emittente, sia all'atto della manifestazione di interesse che nella eventuale fase di selezione comparativa, potrà essere indicata, dalla società consortile, come potenzialmente operante solamente su una rete pianificata per il relativo bacino d'utenza locale. Resta fermo che, nell'ipotesi di società consortili che operano in bacini o sub bacini di una stessa area tecnica, è possibile partecipare al capitale di una sola società consortile.

19. In caso di impossibilità oggettiva di raggiungere il numero minimo di 12 emittenti eventuali deroghe alla soglia di partecipazione potranno essere valutate, caso per caso, dal Ministero, che terrà conto del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale.

La soglia di partecipazione di 12 emittenti può comunque essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, con data certa anteriore alla presentazione della domanda, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.

20. La società consortile partecipante dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 che ogni emittente, indicata come potenzialmente operante sulla singola rete, esercisce in analogico almeno un impianto nell'ambito della rete prescelta e che tale emittente è titolare di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'art. 3, comma 14 del Regolamento, indicando gli estremi dell'autorizzazione.

21. I requisiti richiesti ai fini della partecipazione dovranno essere posseduti alla data della presentazione della manifestazione di interesse. Il mancato possesso dei requisiti di cui alla presente sezione costituirà causa di esclusione della procedura.

| |
|--|
| 2) Esprimere osservazioni in merito ai soggetti ammissibili a concorrere all'assegnazione dei diritti d'uso e alle modalità previste al paragrafo sub 19. |
|--|

IV – Selezione comparativa - Criteri di valutazione

22. La selezione comparativa si baserà sui seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) progetto tecnico dell'infrastruttura di rete e piano di implementazione. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 50 punti);

⁴ In seguito alla modifica apportata dal D.Lgs. 207/2021, art. 11 del Codice delle comunicazioni.

- b) potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. Per fatturato si intende il volume di affari conseguito ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riferibile all'esercizio dell'attività radiofonica (totale massimo 23 punti). Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017;
- c) personale impiegato – con contratto di lavoro di durata almeno annuale – alla data della presentazione della domanda per il conseguimento del diritto d'uso dalla società consortile operante nel bacino o sub bacino di riferimento, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, valutato anche sommando il personale impiegato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva dai singoli soggetti di cui si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento. Si specifica che, a tal fine, saranno presi in considerazione i soli rapporti di lavoro subordinato. Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017 (totale massimo 25 punti);
- d) società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario (2 punti).

23. Conformemente al disposto del punto 19 della precedente sezione, nel caso di accordi o fusioni tra società consortili, i requisiti di cui alle lettere [a), b), c)] del punto 22, che precede, potranno essere soddisfatti cumulativamente.

| |
|---|
| 3) Esprimere osservazioni in relazione ai criteri di cui al punto 23 lett. c). |
|---|

V – Modalità e criteri di formazione delle graduatorie

24. Per la formazione delle graduatorie ai soggetti partecipanti verranno attribuiti i punteggi indicati al precedente punto 22 e riassunti nella seguente Tabella 1. I punteggi attribuiti ai diversi ai criteri di valutazione saranno suddivisi in punteggi parziali come riportato nella Tabella 2.

25. Il piano tecnico di cui al punto A) dovrà essere redatto rispettando i vincoli elettromagnetici imposti nei Punti di verifica (PDV), ove indicati dall'Autorità. Il mancato rispetto dei PDV comporta l'esclusione dalla procedura.

26. Al fine dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i dati relativi ai criteri sopra elencati dovranno essere riportati nel *Template*/Formulario che sarà allegato al bando.

Tabella 1 – Punteggi associati ai criteri di valutazione di cui all’art. 12 ter, comma 2 Delibera AGCOM 664/09/CONS

| CRITERI | PUNTI |
|---|--------------|
| A) progetto tecnico dell’infrastruttura di rete e piano di implementazione. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale. | 50 |
| B) potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. Per fatturato si intende il volume di affari conseguito ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riferibile all’esercizio dell’attività radiofonica. Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017. | 23 |
| C) personale impiegato alla data della presentazione della domanda per il conseguimento del diritto d’uso dalla società consortile operante nel bacino o sub bacino di riferimento, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, valutato anche sommando il personale impiegato allo svolgimento dell’attività radiodiffusiva dai singoli soggetti di cui si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento. | 25 |
| D) società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario. | 2 |

Tabella 2 – Criteri e sub-criteri previsti e relativi punteggi

| CRITERI | SUB-CRITERI | GRANDEZZA DA VALUTARE | PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| a) Progetto Tecnico, idoneità, esperienza, innovazione tecnologica, uso efficiente risorsa spettrale | a1 | Piano Tecnico | PIANO TECNICO CON COPERTURA =>70% | 50 |
| | a3 | Sostenibilità costo piano tecnico | DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO | |
| | a4 | Esperienza del soggetto | DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO | |
| b) Potenzialità economica | b1 | Media dei fatturati | DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO | 23 |
| c) Personale impiegato | c1 | Personale complessivamente impiegato nel consorzio e nelle singole emittenti partecipanti allo stesso | DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO | 25 |
| d) Partecipazione con emittenti comunitarie | d1 | | DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO | 2 |

CRITERI DI VALUTAZIONE

Progetto Tecnico criterio a):

– **Criterio a1) – Piano Tecnico** (massimo 30 punti)

Il criterio a1) si riferisce alla idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, al momento della pubblicazione del bando, nel rispetto del piano dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Al fine della valutazione del progetto tecnico il soggetto partecipante dovrà fornire:

1. i dati di tutti gli impianti della rete di distribuzione (IP, ponti radio RF), con una descrizione grafica, su mappa geografica;
2. i dati di tutti i trasmettitori della rete di diffusione, specificando le loro caratteristiche tecniche utilizzando il formato dati RD2 (vedi Allegato 2 alla delibera AGCOM n. 566/13/CONS), con una descrizione grafica, su mappa geografica;
3. la rappresentazione grafica del calcolo di previsione dei livelli di segnale utile e interferente utilizzando i metodi descritti nelle raccomandazioni ITU-R P.1812 (per cammini di propagazione prevalentemente su terra) e ITU-R P.1546 (per cammini di propagazione prevalentemente su mare) con il livello calcolato secondo la Tabella 2 dell'Allegato 2 della delibera n.286/22/CONS;
4. indicazione della copertura finale (entro 5 anni) che non deve essere inferiore al 70% della popolazione su ciascuna rete regionale, pluri-provinciale, provinciale in cui si partecipa.

Il piano tecnico con la documentazione a supporto viene valutato verificando: il numero degli impianti di distribuzione realmente occorrenti eliminando impianti ridondanti, il rispetto dei PDV e la percentuale di copertura.

– **Criterio a2) – Idoneità tecnica – Sostenibilità costo piano tecnico** (massimo 10 punti)

Il criterio a3) si riferisce alla sostenibilità economica della società consortile in riferimento al costo del piano tecnico, valutata come rapporto tra la somma dei patrimoni netti dei singoli soggetti che compongono il consorzio e il costo del piano tecnico.

– **Criterio a3) – Esperienza professionale del soggetto** (massimo 10 punti)

Il criterio a4) si riferisce alle esperienze maturate, da parte della stessa compagine del soggetto partecipante, nel settore della radiofonia digitale sulla base della documentazione fornita, da cui emergano gli anni di attività svolta come titolari di diritto d'uso.

Potenzialità economica criterio b):

– **Criterio b1) – Potenzialità economica – Media dei fatturati** (massimo 23 punti)

Il criterio b1) si riferisce alla potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi, dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile come dichiarato ai fini dell'informativa economica di sistema (IES). Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017.

Personale impiegato criterio c):

- **Criterio c1) – Personale complessivamente impiegato nel consorzio e nelle singole emittenti partecipanti allo** (massimo 25 punti)

Il criterio si riferisce al personale complessivamente impiegato nell'ambito del consorzio istante, per cui viene considerata la somma del personale impiegato dalla società consortile e del personale impiegato dai singoli soggetti appartenenti al consorzio; il personale deve essere operante nel bacino o sub bacino di riferimento e in regola con le vigenti norme in materia previdenziale. Per "personale" si intendono i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Per ciascun dipendente è necessario indicare: la data di assunzione, qualifica, mansione, tempo di occupazione e tipologia di contratto. Sono inclusi nel computo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per ciò che concerne i dipendenti della società consortile, detta società, nel caso di partecipazione a reti di diversi bacini di utenza, dovrà specificare la ripartizione di detti dipendenti (anche in numero pari a zero) in numero ed in percentuale tra i bacini per i quali il consorzio manifesta l'interesse o concorre all'assegnazione della rete. Il criterio di imputazione dei dipendenti, fra le diverse emittenti, è lasciato alla libera scelta della società consortile, fermo restando che il punteggio ottenuto per i dipendenti già imputati ad una emittente non può essere ulteriormente utilizzato per la medesima emittente, anche nel caso in cui la società consortile partecipasse a procedure di assegnazione per più reti e/o bacini d'utenza locale. Per la valutazione di tale punteggio verranno adottati i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 146/2017.

Partecipazione con comunitarie criterio d):

- **Criterio d1) – Società consortili partecipate con comunitarie** (2 punti)

Il criterio d1) si riferisce a società consortili partecipate che hanno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario.

| |
|---|
| 4) Esprimere osservazioni in relazione ai criteri, sub-criteri e punteggi indicati nella Tabella 2 |
|---|

VI – Obblighi degli aggiudicatari

27. Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, il Ministero è tenuto, a norma dell'art. 50 del TUSMA,

ad assicurarne la gestione efficiente favorendone l'utilizzo da parte di operatori che ne garantiscano un uso effettivo, quanto più possibile completo e qualitativamente elevato, anche ai fini della promozione del pluralismo dell'informazione e dell'innovazione dell'offerta dei servizi.

28. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è tenuto a:

- a) garantire parità di trattamento rendendo disponibili le stesse informazioni tecniche con le medesime modalità e tempistiche a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;
- b) garantire identiche condizioni nelle negoziazioni degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito.

29. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale ed è soggetto ai seguenti vincoli:

- a) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all'articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società;
- b) realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione.

30. Nel caso in cui l'operatore di rete non soddisfacesse gli obblighi, sopra declinati, troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 68 comma 4 del TUSMA.

31. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

32. In virtù del principio di equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato le reti di diffusione messe in esercizio dagli operatori, oltre a risultare conformi alle regole della pianificazione radioelettrica in relazione ai c.d. PDV, devono rispettare i criteri di seguito elencati:

- a) gli impianti trasmissivi devono essere ubicati, salvo casi eccezionali, all'interno del bacino assegnato;
- b) i debordamenti di segnale, in una certa misura inevitabili, devono essere minimizzati. In particolare, alle reti pluri-provinciali e provinciali, in quanto reti pianificate per il servizio su un sottoinsieme di province del bacino d'utenza locale, possono essere anche imposte dal Ministero restrizioni all'uso di siti con copertura pluri-provinciale ove questa risultasse sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di copertura del bacino assegnato;
- c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all'esterno del bacino assegnato (per insormontabili ragioni tecniche o per la

particolare configurazione geografica di un bacino), la scelta dei siti trasmissivi deve comunque seguire un criterio di ragionevole prossimità al bacino assegnato allo scopo di minimizzare l'inevitabile estensione del bacino di servizio effettivo rispetto a quello assegnato/pianificato;

d) in ogni caso, non sono ammissibili impianti fuori bacino non compatibili con le frequenze attribuite ai Paesi esteri dagli accordi di coordinamento internazionale.

33. Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d'uso sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'articolo 2 del PNAF-DAB:

- i.* l'insieme dei vincoli radioelettrici di cui al comma 1;
- ii.* nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, utilizzare siti ricompresi tra quelli assentiti dalle regioni interessate, ovvero altri siti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- iii.* la configurazione più adatta al servizio, nel rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale e nazionale, e nel rispetto del principio di uso efficiente della risorsa spettrale;
- iv.* il rispetto dei requisiti dei codici identificativi delineati nel comma 5.

34. Ai sensi dell'art. 68 comma 4 del TUSMA, la violazione dell'obbligo del rispetto di tali vincoli comporta la sospensione dell'assegnazione, fino a sei mesi; trascorso il periodo di sospensione, l'eventuale reiterazione della condotta nei tre anni successivi all'adozione del provvedimento di sospensione, determinerà la revoca, o la riduzione, del diritto d'uso.

35. Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.

36. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle reti indicati, di cui al punto 29 lett. b) comporterà la decadenza dall'assegnazione del diritto d'uso.

37. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

38. L'aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall'aggiudicatario nel progetto tecnico di cui al punto A) della Tabella n. 1.